

Deliberazione di Assemblea

SEDUTA del **22.10.2024**
N. di reg.: **6**
N. di prot.: **1619**

OdG 4
Immediatamente eseguibile

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA "CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" ALLE DELIBERAZIONI ARERA N. 609/2021/R/IDR (TIMSII) E N. 637/2023/R/IDR CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017, 917/2017/R/IDR.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**, si è svolta l'Assemblea del Consiglio di Bacino in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data 10.10.2024 con nota prot. 1497.

Partecipa l'ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza RENZO SEGATO nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di raccolta dei voti trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 8

Allegati n.: /

IL DIRETTORE
FRANCESCO CORVETTI

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
RENZO SEGATO

Documento informatico firmato digitalmente

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28.10.2024 al 12.11.2024.

Diviene esecutiva il 22.10.2024 ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

IL DIRETTORE
Francesco Corvetti
Documento informatico firmato digitalmente

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione";

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Bacchiglione";

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 2 e 3 del 30 settembre 2024 in cui vengono nominati rispettivamente il Presidente ed il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che

- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481", e con D.P.C.M. 20 luglio 2012 attuativo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sinteticamente sono:
 - Definizione delle componenti di costo della Tariffa;
 - Predisposizione e aggiornamento metodo tariffario;
 - Approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;
 - Tutela dei diritti degli utenti;

- con legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state infine attribuite all’AEEGSI funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, e a seguito di queste nuove competenze l’AEEGSI si è trasformata nell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d’ora in poi ARERA);
- l’ARERA è un organismo indipendente istituito con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo;

RICHIAMATI:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h) della Legge 481/1995, che stabilisce che l’Autorità competente (ARERA) emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
- l’articolo 2, comma 37, della Legge 481/1995 che prevede che le determinazioni dell’Autorità (ARERA) di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

VISTO il quadro normativo in materia di diritto di accesso universale all’acqua e in particolare:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: legge 221/2015), recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. Collegato Ambientale), e in particolare gli articoli 60 e 61;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 (di seguito d.P.C.M. 29 agosto 2016), recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del Servizio Idrico Integrato”;

RICHIAMATO in particolare l’articolo 61 della legge 221/15 che prevede che l’ARERA sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- adotti “direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi”;
- definisca “le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”;

VISTI:

- la Deliberazione dell’Autorità del 23 dicembre 2015, n. 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;

- la Deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la Deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la Deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la Deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2017, n. 918/2017/R/IDR avente ad oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/IDR “Aggiornamento e integrazione della disciplina in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 221/2020/R/IDR “Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, recante “Integrazione e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR recante “aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)”

RILEVATO che con Delibera 609/2021/R/IDR, l’Autorità ha modificato e integrato l’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, introducendo nuove norme sulle perdite occulte e sulle letture dei misuratori, in particolare specificando nuovi standard specifici a decorrere dal 1 gennaio 2023 e prevedendo all’art. 1.2 che “l’Ente di governo dell’ambito, d’intesa con il gestore, recepisce gli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell’ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio”;

RILEVATO altresì che con Delibera 637/2023/R/IDR l’Autorità ha apportato delle modifiche agli indennizzi spettanti per gli standard specifici previsti dalla RQTI, nello specifico allo standard “continuità del servizio di acquedotto”;

CONSIDERATO che occorre dare seguito a quanto indicato da ARERA nella Delibera 637/2023/R/IDR, in particolare prevedendo in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio l’aggiornamento della Carta dei Servizi;

RICHIAMATE

- la deliberazione assembleare n. 8 di reg. del 14/07/2016, con la quale si è approvato lo schema per l'adeguamento della Carta del servizio idrico integrato ai sensi delle deliberazioni dell' AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e n. 217/2016/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 16 del 30/11/2016, con la quale si è approvato in via definitiva l'adeguamento della Carta del servizio idrico integrato ai sensi delle deliberazioni dell' AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e n. 217/2016/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 16/04/2019, con la quale si è approvato l'aggiornamento della carta del servizio idrico integrato alla regolazione della qualità tecnica (RQTI) ai sensi della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 15/12/2020 con la quale si è approvata l'integrazione della "Carta del servizio idrico integrato", ai sensi della deliberazione ARERA 311/2019/R/IDR (REMSI) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 24/11/2022 con la quale si è approvato l'aggiornamento del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato";
- la deliberazione assembleare n. 8 di reg. del 24/11/2022 con la quale si è approvata l'integrazione della "Carta del servizio idrico integrato", alle deliberazioni ARERA 609/2021/R/IDR (TIMSII) e 610/2021/R/IDR;

VISTI:

- l'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17 che prevede l'istituzione dei Comitati Consultivi degli Utenti da parte dei Consigli di Bacino con compiti in particolare “di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni” come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo;
- la deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 12.05.2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti";
- il Decreto del Presidente n. 1 del 16.06.2021 con il quale è stato costituito il Comitato Consultivo degli Utenti del Consiglio di Bacino Bacchiglione, istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17;

CONSIDERATO che il Comitato Consultivo degli utenti risulta scaduto in data 16.06.2024 ed è allo stato attuale in fase di nuova costituzione;

VISTO l'articolo 3 del Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti che esplicita tra le competenze quanto segue:

1. il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”;
2. il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale;
3. il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini

e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato;

4. può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente al miglioramento del servizio e al soddisfacimento dell'utenza;

CONSIDERATO che le modifiche ed integrazioni che si intende approvare sono necessarie per adeguarsi alle deliberazioni emanate dall'ARERA alle quali la stessa chiede di uniformarsi e che costituiscono una maggior tutela per l'utenza;

DATO ATTO che la Convenzione di gestione vigente prevede all'art. 7 che "il Gestore si impegna ad adottare e rendere pubblica agli utenti la Carta dei Servizi Idrici predisposta dal Consiglio di Bacino in conformità ai principi espressi nel modello proposto dall'Autorità Nazionale preposta, ed accetta sin d'ora i futuri aggiornamenti";

DATO ATTO che la Convenzione prevede all'art. 35 che la Carta del Servizio è parte integrante - formale e sostanziale - della Convenzione;

RITENUTA la competenza dell'Assemblea del Consiglio di Bacino ad approvare l'adeguamento della Carta del Servizio Idrico Integrato dei gestori affidatari ai sensi delle Deliberazioni AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e n. 217/2016/R/IDR;

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 40 di reg. del 09.10.2024

VISTA la riunione di pre-assemblea del 16.10.2024 convocata con prot. n. 1497 del 10.10.2024 con tutti i comuni soci durante la quale sono stati presentati e discussi i contenuti del provvedimento oggetto della deliberazione

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito

-	Votanti	52	abitanti rappresentati	728.509
-	Favorevoli	49	abitanti rappresentati	717.215
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	3	abitanti rappresentati	11.294

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'adeguamento della Carta del servizio per tutti e tre i gestori operanti nell'Ambito Bacchiglione integrando la tabella relativa agli standard specifici come di seguito:

INDICATORE	STANDARD (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		INDENNIZZO (o base di calcolo)
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (S3)	48 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso	se $24 \leq S3 < 48$ ore = 30 euro; se $16 \leq S3 < 24$ ore = 60 euro; se $S3 < 16$ ore = 90 euro
Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile (SP)	Specifico	48 ore	se $24 \leq SP < 48$ ore = 30 euro; se $16 \leq SP < 24$ ore = 60 euro; se $SP < 16$ ore = 90 euro
Numero minimo di tentativi di raccolta della misura (SR)	Specifico	2/anno	SR 1: relativo a utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc se $SR1=1$ /anno = 30 euro se $SR1=0$ /anno = 60 euro
		3/anno	SR 2: relativo a utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc se $SR2=2$ /anno = 30 euro se $SR2=1$ /anno = 60 euro se $SR2=0$ /anno = 90 euro

3. di approvare la seguente modifica della Carta del servizio per tutti e tre i gestori operanti nell'Ambito Bacchiglione all'art. 4.5 dove l'articolo è così sostituito *“È il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore, fatti salvi accordi diversi, ovvero si considera il tempo intercorrente fra la data di ricezione da parte del gestore di tutti i documenti necessari alla stipula del contratto e l'avvio della fornitura. Pertanto, il tempo di attivazione decorre dal momento di ricezione della documentazione necessaria alla stipula del contratto”*;
4. di approvare la seguente modifica della Carta del servizio per tutti e tre i gestori operanti nell'Ambito Bacchiglione all'art. 6.8 *“Verifica metrica certificata del contatore”* dove l'ultimo capoverso è sostituito come segue *“Se dalla verifica risulterà una misurazione non corretta (oltre la fascia di tolleranza di errore del $\pm 4\%$), il Gestore provvederà alla ricostruzione dei consumi e all'accredito (o addebito) ricalcolando gli stessi a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile (lettura validata), e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica, secondo quanto previsto dall'allegato A della Delibera ARERA 218/2016, sulla base del Cs (Consumo stimato) ricalcolato in funzione dei risultati della verifica metrologica. Qualora non si disponga di consumi storici per la ricostruzione del consumo del contatore malfunzionante, può essere considerata come base di*

ricalcolo, con giudizio motivato del Gestore, il consumo medio giornaliero rilevato dal nuovo contatore, per un congruo periodo di almeno 6 mesi. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione. Nel caso in cui la verifica confermasse la correttezza della misura, all'Utente sarà addebitata una cifra pari alle spese sostenute per la verifica presso il soggetto certificato. Nel caso in cui l'Utente

5. di dare mandato agli uffici di integrare tali modifiche nella "Carta del Servizio" esistente ai fini della trasmissione del provvedimento all'ARERA ed alle società AcegasApsAmga S.p.A., acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata e votazione palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

-	Votanti	52	abitanti rappresentati	728.509
-	Favorevoli	49	abitanti rappresentati	717.215
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	3	abitanti rappresentati	11.294

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267**

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 10.10.2024

IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Corvetti)
Documento informatico firmato digitalmente